



COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 18
Del 26-03-2019

Oggetto: ALIQUOTE IMU ANNO 2019 - CONFERMA

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di marzo alle ore 19:00, presso questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

RICCARDO TRAVAGLINI	P	BALDELLI EMANUELE	P
LUCIA PEDICINO	P	PROIETTI ILARIA	P
GINO GUADAGNOLI	P	GLORIA CARLA	A
VALENTINA PIREDDA	P	ROSSI EMILIANO	P
NOEMI SABBATINI	P	SIROTTI FRANCESCA	P
MICHELE INCECCHI	P	GALDIERO LUIGI	P
FULVIA POLINARI	P		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Sig. EMANUELE BALDELLI in qualità di Presidente assistito dal Segretario Comunale VENERA DIAMANTE che ne cura la verbalizzazione.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere l'argomento indicato in oggetto.

Verbale n. 18

Il Presidente del Consiglio comunale dà lettura del 6° punto iscritto all'o.d.g. della seduta in corso di svolgimento: *“Aliquote IMU anno 2019 – Conferma”*.

Illustra **l'assessore comunale sig. Tiziano Cucinotta**: *“si propone la conferma delle aliquote dell'anno precedente, al momento sono 10,6 per mille dell'IMU sulle seconde case con le stesse esenzioni”*.

Non essendovi interventi, si passa alla votazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale, ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale che si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011;

Richiamata, inoltre, la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che (i) l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, (ii) il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso e (iii) il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari, soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993, nonché applicando la stessa esenzione a favore (i) dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, (ii) di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso

alla legge 28 dicembre 2001, n. 448 e (iii) di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Ricordato, inoltre, come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati”, stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina dell’IMU introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale;

Evidenziato come, dal 2013, il gettito dell’imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

- Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;
- Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria per l’anno 2019 ai fini dell’approvazione del Bilancio di previsione;

Visti:

- a) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli Enti locali allegghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) il quale dispone che: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto, infine, l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 25 gennaio 2019 (G.U. serie generale n. 28 del 02.02.2019) che ha differito al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 degli Enti locali;

Preso atto che, in materia di aliquote e detrazioni d'imposta, l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di EUR 200,00, riconosciuta a favore di:
 - unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (convertito in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

• Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- c) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%;

e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011);

- Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Dato atto che questo Comune, per l'anno d'imposta 2018, con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 08.03.2018, rettificata ed integrata con delibera di Consiglio comunale n. 49 del 30.07.2018, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote di base (e le detrazioni) dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2018

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	3,50‰
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	10,60‰ ¹
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	10,60‰
Terreni agricoli	Esenti
Aree fabbricabili	10,60‰
Abitazioni tenute a disposizione	10,60‰
Altri immobili	10,60‰
Detrazione per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	200,00

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, all'interno del più generale Regolamento IUC, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 24 del 22 luglio 2014 e sue ss.mm.ii., esecutiva ai sensi di legge, come da ultimo modificato, per la parte relativa all'IMU, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21.04.2016;

¹ Aliquota ridotta al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale.

Ricordato che, ai sensi dell'articolo 11B del Regolamento IMU, è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Visto l'art. 1, comma 10, della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016) che, a valere dall'anno 2016, ha inserito nel comma 3 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 la lettera *a*) che prevede la riduzione della base imponibile dell'IMU del 50 per cento per le unità immobiliari concesse in comodato dal proprietario (*comodante*) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (*comodatarsi*). La riduzione della base imponibile non è applicabile, in ogni caso, per gli immobili di lusso, ossia quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. La stessa norma e la circolare del Dipartimento delle finanze 1/DF del 17 febbraio 2016, hanno esaminato tutte le condizioni per usufruire di suddetta riduzione del 50 per cento della base imponibile e hanno dettato le regole applicative, prevedendo, come ulteriori condizioni per poter beneficiare della riduzione, il rispetto di tutte le seguenti condizioni:

- il comodatario deve utilizzare l'immobile come abitazione principale;
- il contratto deve essere registrato;
- il proprietario dell'abitazione deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato e deve possedere un solo immobile in Italia, o non più di due immobili entrambi nello stesso Comune, uno dei quali adibito ad abitazione principale;

Richiamati:

- l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), il quale ha introdotto, per il 2014 e 2015, una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;
- l'articolo 1, comma 28 della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che *“Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”*;
- l'articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) il quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere per il

2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;

- l'art. 1, comma 37, lett. b), L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che *"... Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017 ..."*;
- l'art. 1, comma 654 - quater della L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che integra l'art. 1, comma 28, della L. n. 208/2015 prevedendo che *"...Per l'anno 2019, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018 ..."*;

Richiamata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, inerente la determinazione delle aliquote TASI per l'anno di imposta 2019, come di seguito riportata:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	0,00
Abitazione principale e relative pertinenze accatastate A/1, A/8 e A/9	2,50‰
Ogni altro immobile	0,00

Vista la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014;

Ritenuto di **confermare**, per l'anno **2019**, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	3,50‰
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	10,60‰ ²

² Aliquota ridotta al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale.

Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	10,60‰
Terreni agricoli	Esenti
Aree fabbricabili	10,60‰
Abitazioni tenute a disposizione	10,60‰
Altri immobili	10,60‰
Detrazione per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	200,00

Atteso che, sulla base degli incassi IMU 2018, della perdita di gettito derivante dalle disposizioni agevolative contenute nella legge n. 208/2015, nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU per l'anno 2019 viene prudenzialmente stimato in EUR 2.330.718,00;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato, infine, l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

“13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati

per l'anno precedente.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 del 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate comunali;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del TUEL D.Lgs. 267/2000;

Non essendovi dichiarazioni di voto,

con votazione che dà il seguente risultato,

Presenti 12

Assenti 1 (Gloria)

Favorevoli 10

Contrari 2 (Rossi e Sirotti)

Astenuto nessuno

espressa nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. **di confermare** per l'anno di imposta **2019** le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	3,50‰
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	10,60‰ ³
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	10,60‰
Terreni agricoli	Esenti
Aree fabbricabili	10,60‰
Abitazioni tenute a disposizione	10,60‰
Altri immobili	10,60‰
Detrazione per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	200,00

2. **di stimare** prudenzialmente in EUR 2.330.718,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2019 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;
3. **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2018 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
4. **di dare atto** che la presente delibera sarà pubblicata all'albo pretorio on line di questo Ente e nel sito comunale www.comune.castelnuovodiporto.rm.it in Amministrazione Trasparente - Provvedimenti - Provvedimenti Organi Indirizzo-Politico - Tutti i Provvedimenti.

³ Aliquota ridotta al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale.

**Infine, stante l'urgenza di provvedere,
con separata votazione che ottiene il medesimo risultato,**

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 , comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio

Visto l'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Riscontratane la Regolarità Tecnica

Esprime il seguente parere Favorevole

Data: 20-02-19

Il Responsabile del servizio
Massimo Andrea Ferranti

Il Responsabile del Servizio

Visto l'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Riscontratane la Regolarità Contabile

Esprime il seguente parere Favorevole

Data: 20-02-19

Il Responsabile del servizio
Massimo Andrea Ferranti

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
EMANUELE BALDELLI

IL Segretario Comunale
Dott.ssa VENERA DIAMANTE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registrazione n. _____ del _____
Della suesata deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Castelnuovo di Porto sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo web www.comune.castelnuovodiporto.rm.it per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì 24-04-2019

IL MESSO COMUNALE

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 26-03-2019

- ❑ Perchè dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
- ❑ Per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Lì,

IL Segretario Comunale
Dott.ssa VENERA DIAMANTE